

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2010

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del deputato ZANONE

Presentata il 22 settembre 1980

Norme per il riscatto ai fini pensionistici dei periodi di frequenza dei corsi di formazione professionale aziendale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Se scopo del sistema previdenziale è quello di approntare meccanismi adeguati che mettano al riparo i lavoratori ed, in generale, i cittadini, dagli effetti dannosi provocati dall'insorgere di taluni eventi, sia durante la vita lavorativa che al cessare di questa, ci sembra essenziale che l'ordinamento previdenziale sia impostato al criterio della uniformità di trattamento ove, naturalmente, le fattispecie regolate risultino assimilabili.

La presente proposta di legge si propone, per l'appunto, di colmare una di quelle lacune che ha permesso il verificarsi di una situazione non certo rispondente agli obiettivi di equità, uguaglianza e socialità propri di un moderno sistema previdenziale.

Intendiamo riferirci alla condizione di chi, attualmente lavoratore, ha seguito corsi di formazione professionale in scuole aziendali con la qualifica di studente e

non di apprendista così come delineato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Gli anni dedicati alla formazione professionale, sebbene siano calcolati nell'anzianità lavorativa, risultano non coperti da contribuzione previdenziale, con indubbio danno per gli interessati.

Lo svantaggio risulta evidente qualora si pensi alla situazione di quei lavoratori ex allievi delle scuole aziendali predette che, avvicinandosi alla soglia dei 35 anni di anzianità lavorativa nell'azienda, non potrebbero tuttavia usufruire del pensionamento di anzianità per la mancata contribuzione relativa al periodo di istruzione professionale.

Riteniamo opportuno, pertanto, di dare la possibilità, a chi lo voglia, di riscattare tali periodi di studio, anche in forza della sostanziale affinità tra la condizione di allievo di scuole aziendali e apprendista. Ciò, d'altra parte, propizierà solu-

zioni non traumatiche in ordine alla possibile esigenza di ridurre l'esuberanza di forza lavoro da parte delle aziende.

La presente proposta di legge è composta da tre articoli: l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione; gli articoli 2 e 3 le modalità necessarie all'esercizio del diritto di riscatto.

In particolare l'articolo 3 prevede che l'onere del riscatto sia posto a carico per metà del lavoratore, per il 25 per cento a carico dell'azienda presso la quale presta servizio all'atto della domanda e per il 25 per cento a carico del fondo per la assicurazione generale obbligatoria, invalidità vecchiaia e superstiti dell'INPS.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I lavoratori dipendenti da imprese industriali che abbiano frequentato corsi di formazione professionale aziendale per i quali non era previsto l'obbligo del versamento di contributi ai fini dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, possono riscattare, ai fini pensionistici, i periodi di tempo impiegati a frequentare tali corsi.

Il diritto di riscatto viene esercitato secondo le modalità previste dagli articoli seguenti.

ART. 2.

Il riscatto dei periodi di tempo impiegati per la frequenza dei corsi di formazione professionale avviene a domanda degli interessati, rivolta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, mediante produzione di un regolare attestato di frequenza ai corsi, rilasciato dall'azienda presso la quale il lavoratore ha frequentato i corsi stessi, o di altri documenti comprovanti la frequenza dei corsi predetti.

ART. 3.

La riserva matematica che deve essere versata all'INPS, ai fini del riscatto dei periodi di frequenza dei corsi professionali aziendali, è determinata sulla base

della retribuzione percepita dai lavoratori interessati all'atto della domanda di riscatto.

Il 50 per cento della riserva matematica da versare all'INPS ai sensi del comma precedente è a carico dei lavoratori interessati, il 25 per cento è a carico dell'azienda presso la quale è impiegato il lavoratore all'atto della presentazione della domanda di riscatto, il 25 per cento è coperta dal fondo dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.